

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



UNIRE
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 760 DEL 5 SETTEMBRE 2011

**SERVIZIO SCOMMESSE – INTEGRAZIONE CONTRATTO CON LA SOCIETA'
PHUMELELA GOLD PER L'ACQUISIZIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI DELLE
CORSE IN PROGRAMMA A SINGAPORE**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

PREMESSO che la Società Phumelela Gold, con la quale l'Agenzia intrattiene un rapporto contrattuale per l'acquisizione dei diritti televisivi delle corse dei cavalli che si svolgono presso gli ippodromi del Sud Africa, nel comunicare che possiede il diritto a commercializzare i diritti televisivi delle corse dei cavalli che si svolgono a Singapore, propone un'integrazione del contratto in essere estendendolo anche alle corse di Singapore per i cui diritti dovrà essere corrisposta la percentuale del 2,75% della raccolta complessiva delle scommesse accettate;

TENUTO CONTO che l'accettazione delle scommesse in Italia su corse estere comporta, per l'Ente, l'acquisizione di risorse finanziarie in misura superiore a quelle necessarie per l'acquisto dei diritti relativi alla trasmissione delle immagini delle corse medesime;

CONSIDERATO che l'alto valore tecnico di alcune corse estere caratterizza anche l'aspetto promozionale che le stesse possono svolgere ai fini della diffusione dell'ippica al più alto livello, in considerazione della possibilità offerta al pubblico degli appassionati di prendere visione di eventi ippici di rilievo internazionale;

VISTA la proposta di integrazione contrattuale fatta pervenire dalla società Phumelela Gold acquisita al protocollo dell'Ente in data 30.08.2011 allegata alla presente determinazione per l'acquisto da parte dell'Unire dei diritti televisivi delle corse che si svolgono in Singapore;



UNIRE
gente e cavalli

RITENUTO utile procedere all'approvazione dell'integrazione cocontrattuale anche in considerazione del fatto che tale ulteriore obbligazione non impegna l'Ente all'acquisto di particolari quantità di corse bensì di potersene avvalere secondo le proprie necessità in ragione della programmazione;

DETERMINA

di approvare lo schema di contratto con la società Phumelela Gold per il periodo 1.09.2011 - 31.12.2011 allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante.

Con successivo provvedimento si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa derivante dall'esecuzione della presente determinazione.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

- P. G.
- PHUMELELA

Phumelela Gold Enterprises
Turffontein Racecourse
14 Turf Club Street, Turffontein, 2190
P O Box 82625, Southdale, 2135
Gauteng, South Africa
Tel: (+2711) 681-1500
Fax: (+2711) 681-1895
e-mail: phumelela@phumelela.com
registration number 1997/016610/06
website: www.phumelela.com



Phumelela Gold

Singapore Racing STC

Pursuant to our Agreement dated we confirm that UNIRE will be permitted to receive the live simulcast of horse races held at Kranji Racecourse in Singapore from 1 September 2011 to 31 December 2011 on the following terms and conditions;

1. The live satellite television signal shall be broadcast on the same terms and conditions as contained in the Agreement
2. The signal may only be used for lawful totalisator betting on the outcome of the races. Such betting and wagering may only be conducted in the territory.
3. This agreement is only valid for one season for races at Kranji Racecourse in Singapore between July 13th 2011 and December 31st 2011.
4. The fees payable for the receipt of the television signal shall be **2,75%** of gross totalisator turnover generated on each simulcast race meeting. Payment shall be subject to the same terms and conditions as contained in the Agreement.
5. PGE and the Singapore Racing STC shall not be held liable due to the cancellation of the races, changes to the running order or the failure to broadcast the races for any reason whatsoever.
6. UNIRE indemnifies PGE and the Singapore STC against any loss, cost, charge, liability or expense that PGE or STC may sustain or incur as a direct consequence of the breach by UNIRE of any of the obligations or warranties contained in the agreement.
7. The Trade Marks of Singapore Racing STC may not be used without prior written approval.

Please confirm your acceptance of the above terms and conditions by signing below and returning by scanner to PGE

Yours sincerely


John Stuart

We hereby accept the above terms and conditions

Signed

Date

UNIRE


ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n. 11 del 15 luglio 2011)